



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ACCADEMIA MUSICALE NAONIS APS
 ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

all'atto reg.to a
 Pordenone il 10 AGO. 2022
 n° 2276 Mod. 3 con
 liquidati € (ESATE) di cui
 per imposta IPOT. € /

ART. 1 – COSTITUZIONE SEDE E DURATA

Addì 3 Agosto 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione senza scopo di lucro di promozione sociale denominata "Accademia Musicale Naonis", originariamente stipulato in forma di atto pubblico in Pordenone in data 9 novembre 1998 presso lo studio del notaio Bevilacqua, n. 92078 Rep. N. 19029 Fasc., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone (PN) in data 9 novembre 1998, con n. di prot. 3147 mod. I.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente statuto nel registro unico nazionale del terzo settore e nella relativa sezione territoriale, l'associazione potrà e dovrà aggiungere alla denominazione "Accademia Musicale Naonis" anche l'espressione "associazione di promozione sociale" ovvero l'acronimo "APS".

L'Accademia Musicale Naonis è ente del terzo settore.

L'efficacia di tutte le disposizioni facenti riferimento allo status di APS si intende condizionata alla piena entrata in vigore delle norme di cui al D.Lgs 117/2017.

L'associazione ha sede in Pordenone in via Lancieri Monferrato n. 9 e potrà istituire uffici, sedi secondarie e altre sezioni staccate. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito dei Comuni della provincia di Pordenone, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – SCOPO/ MISSION

L'associazione è un centro di vita associativa, culturale e di promozione sociale. Essa è tassativamente apolitica, si ispira a principi solidaristici e persegue, senza scopo di lucro alcuno, neanche in forma indiretta, attività aventi finalità civiche e di utilità sociale, tramite lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi di attività di interesse generale. Attua, operando nel settore della musica e della cultura in genere, tramite la promozione e l'organizzazione di eventi e di corsi di formazione, stage e masterclass, nell'ambito della musica e della cultura musicale in genere, nonché la realizzazione di iniziative orientate a diffondere la cultura musicale nelle sue più varie forme, sia tra i soci che al di fuori dell'ambito sociale.

L'associazione si propone di svolgere le attività di interesse generale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate in forma spontanea, volontaria, libera e gratuita da questi, che mettono a disposizione una parte del proprio tempo libero per il perseguimento dei fini istituzionali.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, e in particolare quelle elencate alle lettere:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, intendendosi questo anche quale insieme di beni immateriali dei quali la musica fa parte a pieno titolo;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

*Albe Br*¹ *Anche*

Nel perseguimento delle proprie finalità ideali orientate alla musica e alla cultura musicale in genere l'associazione potrà altresì esercitare altre attività elencate dall'art. 5 CTS, e precisamente quelle elencate alle lettere:

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- v) iniziative volte alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, anche orientate all'integrazione sociale e culturale delle persone migranti, intendendo la musica quale strumento universale di pace e integrazione che va al di là di ogni barriera culturale e linguistica.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'associazione potrà organizzare concerti, masterclass, concorsi, corsi di specializzazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio da essi inteso.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva. Fino alla piena entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse in quanto accessorie e/o integrative delle stesse.

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio. Per realizzare le finalità statutarie l'associazione potrà:

- a) acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- b) acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- c) promuovere campagne di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- d) collaborare con qualsiasi cittadino, ente o associazione che voglia perseguire le stesse finalità del presente statuto;
- e) ricercare e accettare contributi da amministrazioni sia pubbliche che private nazionali e sovranazionali, dall'Unione europea e da altri organismi internazionali, da destinarsi allo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività aventi finalità sociali in conformità alle finalità istituzionali del presente statuto;
- f) svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

L'associazione, direttamente o attraverso incarichi a terzi, potrà operare alla produzione e vendita di beni e servizi inerenti o collegati l'attività stessa, al fine di costituire fonte economica sussidiaria al raggiungimento dello scopo dell'associazione stessa.

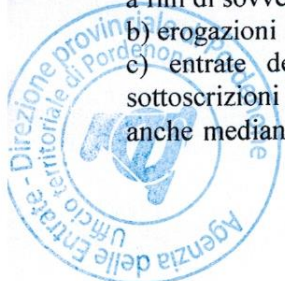
L'associazione favorirà inoltre la raccolta di fondi da contributi provenienti da istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche.

L'associazione potrà avere eventuali entrate per attività diverse, ma secondarie e strumentali a quelle previste dal presente statuto, provenienti da servizi prestati dall'associazione e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da proventi dal noleggio e dalla cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'associazione potrà altresì godere di

- a) proventi derivanti dallo svolgimento di attività di vendita di beni e servizi acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

Alce Bue *Andrea*





campagne di sensibilizzazione;

d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito:

- a) dalle quote sociali versate annualmente dai soci, dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- b) da eventuali contributi volontari degli associati;
- c) da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari e contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità;
- e) dalle quote sociali extra ordinarie degli associati e degli associati sostenitori che potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- f) dai fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione accantonati negli anni, impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno accantonati e impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 5 - GLI ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette.

Può diventare socio ordinario chiunque, persone fisiche e altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, purché si riconoscano nel presente statuto e ne condividano gli scopi e gli ideali senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età, appartenenza etnica.

Agli aspiranti soci sono richiesti la conoscenza, l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati persone fisiche.

L'ammissione di nuovi soci è fatta con deliberazione del consiglio direttivo su domanda dell'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. La deliberazione è annotata nel registro degli associati. Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di ammissione e la deliberazione del consiglio direttivo l'aspirante socio è accettato con riserva. In caso di rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima; questi organi deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare è vincolante il parere del consiglio direttivo.

Lo stato d'associato s'acquista con l'iscrizione nel libro degli associati e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative di vita sociale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Ogni associato, mediante delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Il socio che non adempie al versamento della quota entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo.

Possono essere nominati soci onorari. Può essere socio onorario chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione o chi, pur non svolgendo attività in seno all'associazione, abbia spontaneamente contribuito con propri versamenti in denaro al sostegno economico dell'associazione o offrendo la disponibilità per una attività di formazione. Il socio

onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di socio onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo. Il socio onorario ha diritto di voto.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 i volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione nei limiti previsti dalle attuali normative.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

ART. 6 – QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote sociali dovute da ciascun socio rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non sono in alcun caso trasmissibili o rimborsabili o rivalutabili. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione o recesso. Cause di esclusione dallo stato di associato sono:

- 1) per mancato pagamento della quota sociale: il socio che non adempie al versamento della quota entro i termini di cui all'art. 4, manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo;
- 2) per indegnità, per il compimento di azioni disonorevoli o per il palese disinteresse dimostrato verso la vita associativa;
- 3) per svolgimento di attività in contrasto con i fini i valori e le attività dell'associazione;
- 4) per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti;
- 5) per inosservanza dello statuto o per aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'associazione;
- 6) in ogni caso, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Costituiscono gravi motivi la tenuta di un contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'associazione, i comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori.

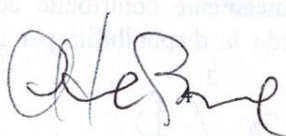
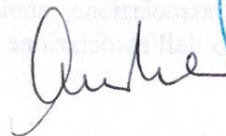
I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso può avvenire in ogni momento, per dimissioni scritte da presentarsi al consiglio direttivo; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;




- d) il segretario;
- e) eventuale tesoriere se nominato, e scelto tra gli associati.

Le cariche sociali sono sempre gratuite, nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi e delle loro funzioni.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea degli associati è convocata a cura del presidente del consiglio direttivo anche fuori dalla sede sociale, mediante l'invio di comunicazione – con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica e la pubblica affissione – a tutti i soci, indicante data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee - nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un margine di almeno 5 (cinque) giorni di preavviso. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile. Tale termine potrà essere, eccezionalmente, prorogato di due mesi, secondo le valutazioni del consiglio direttivo. L'assemblea, nei termini del presente statuto:

- a) approva il bilancio consuntivo e decide della destinazione o della copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- b) approva il bilancio di previsione e il programma di attività dell'esercizio a venire;
- c) decide l'approvazione di un eventuale regolamento interno e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, che avranno la funzione di regolare in maniera più puntuale e analitica tutti gli aspetti della vita e del rapporto associativo, in quanto non sufficientemente dettagliati nel presente statuto;
- d) elegge e può revocare il consiglio direttivo;
- e) se istituiti, nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali, l'organo di controllo, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri, quando necessario;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva le linee generali del programma di attività
- h) delibera sulle proposte di modifica al presente statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Non è ammessa la convocazione su richiesta di soci per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di statuto, sulle materie ordinarie, ad eccezione della delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali con relativa azione di responsabilità nei loro confronti, della loro revoca e delle proposte di modifica statutaria. In entrambi i casi la convocazione deve essere promossa da un numero di soci non inferiore ad un quarto del totale degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, viene nominato un segretario verbalizzante. Il presidente del consiglio direttivo constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo conferito all'associazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati, alla data di svolgimento dell'assemblea. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, che non sia componente del consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non potrà superare il numero di tre.

Le adunanze dell'assemblea ordinaria sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno della metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati o con altro mezzo palese stabilito di volta in volta dal presidente.

5
Alpe Bre Juhne

Per quanto non espressamente previsto in tema di assemblea si fa pieno riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e alle norme specifiche in materia di associazionismo e di enti del terzo settore.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta, almeno la metà dei componenti del consiglio direttivo o un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le adunanze dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno della metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche straordinarie dello statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, nonché sugli altri argomenti di carattere straordinario che il consiglio direttivo intenderà porre alla sua attenzione.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti, tranne che sugli argomenti riguardanti le modifiche statutarie straordinarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, per le quali si rende necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi del totale degli associati iscritti e aventi diritto e la maggioranza di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'assemblea ordinaria elegge il consiglio direttivo, che dev'essere costituito solo da associati, composto da un numero dispari che va da un minimo di sette membri a un massimo di 13 membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali.

Potranno partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, se invitati e senza diritto di voto, esperti e altri soggetti esterni che possano dare il loro contributo alle attività associative.

Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nei limiti previsti dalla legge e dalle indicazioni assembleari.

Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l'esecuzione di compiti specifici. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni anno, su convocazione del presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del presidente. Alla convocazione del neo eletto consiglio direttivo provvede il consigliere eletto più anziano di età, che è altresì chiamato a presiedere la prima riunione.

Il consiglio direttivo ha facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di condurre operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, di utilizzare aperture di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo. Può stipulare contratti, convenzioni, accordi, il tutto nel perseguimento degli obiettivi associativi. In generale, il consiglio direttivo – per il raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione - ha facoltà di svolgere qualsiasi attività di ordine amministrativo ritenuta opportuna, fatto salvo l'obbligo di rendiconto ai soci, i quali, nei modi previsti dal presente statuto, potranno convocare un'assemblea al fine di esprimere pareri vincolanti sull'attività amministrativa.

Il consiglio direttivo coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività del presidente dell'associazione. A ciascuno dei membri del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea dei soci per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del consiglio il consigliere assente ingiustificato può essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera del consiglio direttivo. In caso di dimissioni, di decadenza o di morte di un membro del consiglio, il consiglio stesso può nominare nuovi membri, che restano in carica fino alla prima successiva assemblea generale che ne ratifica l'entrata in carica.

In ogni caso i nuovi membri, in sostituzione dei consiglieri decaduti, devono essere nominati tramite l'istituto della surrogazione. Il componente surrogato sarà colui che, secondo i risultati delle elezioni, segue immediatamente i membri eletti. Nel caso che la vacanza dei membri nel consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la maggioranza dei componenti, l'intero organo sarà considerato decaduto. Il

De Brando

consiglio direttivo decade qualora l'assemblea dei soci non approvi il rendiconto consuntivo economico e finanziario. Il presidente dovrà entro un mese dalla decadenza del consiglio indire una assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo predispone entro il mese di aprile il programma delle attività e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso dal presidente e da due consiglieri presenti all'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 12 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo nella sua prima riunione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

Il presidente ha il potere legale di rappresentanza generale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.

Il presidente può aprire e gestire per conto di essa, presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi e può effettuare depositi e prelievi per qualunque importo. Al presidente compete la responsabilità generale dell'organizzazione dell'associazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati.

Il presidente, se autorizzato dal consiglio direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad un altro componente del consiglio stesso.

Il presidente e il consiglio direttivo curano la compilazione analitica del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico, corredati di apposita relazione.

Il presidente relaziona all'assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa e operativa. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal consiglio direttivo, che provvederà all'elezione di un nuovo presidente entro 30 giorni.

Il vicepresidente è nominato dal consiglio direttivo al suo interno e coadiuva il presidente nei suoi compiti operativi e in quelli di responsabilità generale dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del presidente assume il potere legale di rappresentanza generale dell'associazione e assolve ai compiti spettanti al presidente.

ART. 13 – IL SEGRETARIO

Il segretario, nominato al suo interno dal consiglio direttivo, cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, coadiuva il presidente nell'attuazione delle direttive assembleari e nella gestione delle pubbliche relazioni.

Il segretario è responsabile della corretta tenuta dei libri associativi, della redazione e conservazione degli atti contabili dell'associazione.

ART. 14 – IL TESORIERE

Il tesoriere, se nominato dal consiglio direttivo al suo interno, amministra i beni dell'associazione, è responsabile della corretta tenuta della contabilità dell'associazione e gestisce materialmente le risorse economiche dell'associazione ed effettua i prelievi ed pagamenti necessari all'attività della associazione.

L'incarico di tesoriere è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione. Le cariche di segretario e tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI

I libri sociali dell'associazione sono costituiti:

- a) dal libro verbali assemblee;
- b) dal registro degli associati;
- c) dal libro dei verbali del consiglio direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di



[Handwritten signature]

informazioni sui documenti visionati. Il libro degli associati e quello dei verbali del consiglio direttivo potranno essere consultati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

ART. 16 – L'ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, si apre il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo in assemblea deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio è redatto seguendo il criterio di competenza. Il presidente e il consiglio direttivo curano la compilazione analitica del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico, corredati di apposita relazione. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 D.Lgs. 117/2017.

L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali.

In ogni caso, durante la vita dell'associazione è fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in forma indiretta.

ART. 17 – DISAVANZI DI GESTIONE

L'eventuale disavanzo di gestione può essere coperto mediante contributi straordinari all'uopo destinati o mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal presente statuto.

Il consiglio direttivo può proporre una raccolta fondi straordinaria, nelle forme che riterrà opportune, destinata in *primis* ai soci, per la copertura di eventuali disavanzi causati da attività decise e approvate dall'assemblea, il cui corso abbia creato delle situazioni economiche negative non sanabili in altre forme.

ART. 18 – VARIAZIONI STATUTARIE

Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti modifiche straordinarie e lo scioglimento dell'associazione, sono assunte dall'assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le variazioni concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea generale che delibera con la maggioranza di cui all'art. 9 del presente statuto.

Le proposte di modifica statutaria, ad eccezione di quelle imposte dalla legge, possono essere avanzate al consiglio direttivo da un numero di soci non inferiore ad un quarto del totale degli associati. Il consiglio direttivo ha la facoltà di valutare le proposte di modifica e di decidere se sottoporle all'assemblea dei soci.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO

L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria generale, che si considera regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti del totale degli associati iscritti e aventi diritto e delibera con la maggioranza di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto.

Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.: a) per il venir meno della totalità degli associati; b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione, su proposta del consiglio direttivo o, in mancanza di delibera, alla fondazione Italia Sociale.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. n. 117/17.

ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati, le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione e le norme regionali.

Esente da marca da bollo ai sensi dell'art. 89 comma 5 D.Lgs. 117/2017

[Firma]

